

Il DIRITTO al nome nella giurisprudenza della CEDU -

03/11/2015 - By Luisa Russo

Sommario: 1. L'ambito di applicazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

- 1.1. Il caso Burgharts.
- 1.2. Il caso Únal Tekeli c. Turchia.
- 2. Il principio del margine di apprezzamento.
- 2.1. Il caso Stjerna c. Finlandia e l'obbligazione positiva.
- 2.2. Il caso Guillot c. Francia e il grado di importanza.
- 2.3. Il caso Johansson C. Finlandia e la tutela dell'identità linguistica.
- 3. Il differente approccio della Corte di giustizia e della Corte di Strasburgo.
- 3.1. Il caso Grunkin Paul.
- 4. Considerazioni conclusive.

1. L'ambito di applicazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. – Collocato all'interno dei diritti della personalità, più generale nella problematica della libertà individuale e degli strumenti giuridici di tutela della persona: il diritto al nome è il segno che identifica ogni persona e che permette di riferire ad essa atti e vicende personali, anche qualora fosse assente. L'ordinamento giuridico attribuisce le regole secondo cui ogni individuo sin dalla nascita oltre ad acquisire la capacità giuridica, insita nell'art. 1 c.c., deve essere identificato attraverso un nome[1].

Seppur il codice civile non fornisce una nozione del nome all'art. 6, comma 2°, c.c., si evince che "ogni persona è identificata con un nome, che consta del nome in senso stretto, o prenome e del cognome[2]". Il nome di cui si occupa il diritto civile è soltanto uno dei possibili mezzi di identificazione della persona, o meglio, rappresenta il segno distintivo principale, idoneo a connotare il soggetto nei rapporti civili e sociali. Il diritto al nome è circoscritto all'interno di quella vasta gamma di diritti che attengono all'identità personale; è dunque uno "strumento identificativo della persona e, in quanto tale, costituisce parte essenziale e irrinunciabile della personalità, quale primo e più immediato elemento dell'identità personale"[3].

I diritti della personalità identificano situazioni giuridiche soggettive inalienabili e imprescrittibili. Il diritto all'identità personale, all'onore e alla reputazione, all'identità sessuale, all'integrità fisica, al nome e allo pseudonimo ed altri ancora rientrano nella categoria dei diritti della personalità[4].

L'approccio della Corte Europea dei diritti dell'uomo al diritto al nome insito nei diritti della personalità ha carattere estensivo. La stessa ha più volte sottolineato l'esistenza di numerosi diritti della personalità attraverso una interpretazione estensiva dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)[5]. Rientrano, nella nozione di vita privata le problematiche relative al diritto al nome, al transessualismo e alla vita sessuale, alla tutela dell'integrità fisica, alle immissioni e alla tutela della salute collettiva, alla tutela del domicilio e della corrispondenza, al trattamento dei dati personali e alle intercettazioni telefoniche.

Qui rileva analizzare le problematiche annesse all'identità personale comprensiva del diritto al nome[6]. Il diritto al nome rappresenta un diritto fondamentale della persona nell'ordinamento internazionale ove risulta essere oggetto di protezione da parte di alcuni strumenti di tutela dei diritti fondamentali. In primis

tali strumenti riconoscono i diritti di ogni persona a vedersi attribuito un nome e a poter preservare la propria identità così costituita attraverso esso.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente riconosciuto l'esistenza di un interesse pubblico e sociale alla regolamentazione dell'uso di prenomi e cognomi e ha evidenziato la mancanza di consensus in materia civile oltre che il largo apprezzamento di cui godono le autorità nazionali sul tema. Tale constatazione ha portato la Corte a considerare legittime le restrizioni poste dalle legislazioni nazionali in materia di attribuzione, cambiamento, conservazione dei nomi e a concentrare il proprio sindacato sulla proporzionalità delle misure. Il riconoscimento di questo nuovo diritto costituisce un esempio di interpretazione della Convenzione secondo il metodo evolutivo[7]. Il testo dell'art. 8 della Convenzione non contiene un espresso riferimento al diritto al nome. Il riconoscimento del diritto al rispetto della vita e dell'identità sessuale rappresenta un'interpretazione della Convenzione dello stesso che tiene conto dei mutamenti sociali. Il diritto al nome costituisce una componente di un diritto più ampio quale, il diritto all'identità personale.

La giurisprudenza della Corte non ha mai definito, esaustivamente, cosa si intendesse per identità personale, seppur nel corso degli anni si è sviluppato un elenco di diritti insiti in tale concetto. Mentre questi diritti attengono alla tutela della personalità dell'interessato, il diritto al nome è stato definito, dalla Corte di Strasburgo, come un diritto a conservare un segno che identifica l'individuo nel contesto sociale in cui vive. Si tratta di un diritto che fuoriesce dalla sfera strettamente individuale per porsi in una dimensione relazionale.

È nella sentenza *Burghartz c. Svizzera*, che la Corte riconosce la tutela del diritto al nome come posizione soggettiva ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 8 e, successivamente, nelle sentenze *Stjerna c. Finlandia*, *Guillot c. Francia*, *Ünal Tekeli c. Turchia* e *Johansson c. Finlandia*[8].

1.1 Il caso *Burgharts*.— Il caso *Burgharts* attiene a due coniugi svizzeri, sposati in Germania, ove il marito decise di usufruire della possibilità offerta dalla legislazione tedesca, ossia di far precedere il cognome di famiglia, il quale risultava così essere *Schnyder Burgharts*. La legislazione svizzera prescriveva che il cognome di famiglia fosse quello del marito e consentiva soltanto alla donna di conservare, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile, il proprio cognome da nubile, affiancandolo al cognome di famiglia. Pertanto, in conformità con quanto previsto dall'ordinamento svizzero, gli ufficiali dello stato civile iscrissero il cognome *Schnyder*, quale patronimico comune degli sposi. I coniugi chiesero, successivamente, alle autorità svizzere di autorizzare la sostituzione del cognome di famiglia, *Schnyder* con il cognome *Burgharts*. L'istanza fu respinta in quanto non assistita da "alcun serio inconveniente" quale condizione prevista, dalla legislazione svizzera, per il mutamento del cognome. Il tribunale federale svizzero adito, sulla base della tutela dell'unità familiare, seppur riconobbe la sussistenza di importanti ragioni che potevano giustificare la sostituzione del nome di famiglia, decise di negare il riconoscimento del doppio cognome, composto dal proprio e da quello della moglie, al marito. Partendo dal presupposto che, secondo la Corte di Strasburgo, la tutela del diritto al nome rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 e che, pertanto, la fattispecie poteva essere esaminata alla luce del principio di non discriminazione, previsto all'art. 14 della Convenzione, concluse affermando che la legislazione svizzera operava una disparità di trattamento. Tale disparità, non sorretta da alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole, basata sul sesso, si evinceva nel momento in cui si consentiva che fosse solo il cognome del marito ad essere considerato cognome di famiglia e alla donna si consentiva solo di aggiungere quest'ultimo al proprio. Il ragionamento effettuato dalla Corte muove le basi partendo dal fatto che la specificazione di diritti riconducibili al diritto al rispetto della vita privata e familiare è operata dalla Corte senza alcuna giustificazione. Nel senso che

l'individuazione dei diritti, ai sensi dell'art. 8, deriva da un'operazione logica di inferenza con la nozione di vita privata, condotta attraverso un iter che resta implicito nel ragionamento della Corte e che può essere soltanto ipotizzato dall'interprete. In mancanza di espresse indicazioni della Corte, l'interprete può solo ipotizzare che i diritti siano riconducibili a un nucleo comune alla nozione di vita privata afferente ad una sfera di autodeterminazione personale. La Corte ammette che la Convenzione europea, a differenza di altri strumenti internazionali quali il Patto internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione del 1989 sui diritti del fanciullo e la Convenzione interamericana sui diritti dell'uomo non contiene alcuna disciplina in materia di nomi. Ritene che il diritto al nome ricade nell'ambito materiale dell'art. 8 in virtù di quella connessione sussistente tra il nuovo diritto riconosciuto e la protezione della vita privata e familiare. Il cognome viene qualificato come mezzo di identificazione di un soggetto nella collettività in cui opera. Per cui, la Corte afferma che il mantenimento per il ricorrente del cognome di famiglia, già prescelto in Germania, e con il quale si è fatto conoscere nel contesto lavorativo, potrebbe costituire un fattore rilevante nel contesto professionale. La pietra angolare della decisione è costituita dal principio di non discriminazione in base al sesso, applicabile al caso, in quanto la Corte definisce la progressione verso l'eguaglianza dei sessi come uno degli scopi importanti degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

I principi enunciati nella sentenza *Burgharts* sono stati ripresi dalla Corte, a dieci anni di distanza, nella pronuncia *Únal Tekeli c. Turchia* del 2004.

1.2. Il caso *Únal Tekeli c. Turchia*.— La ricorrente, cittadina turca, lamentava l'imposizione, operata dalla legislazione di appartenenza, di applicare il cognome del marito vietandole di utilizzare il cognome da nubile, una volta sposata. Al marito, invece, era consentito mantenere il suo patronimico originario anche dopo il matrimonio. La sentenza accerta, all'unanimità, la violazione del principio di non discriminazione, sancito dall'art. 14 in connessione con l'art. 8 della convenzione. Nonostante la soluzione del caso sia analoga al precedente *Burgharts*, la motivazione della sentenza è assai più ricca e risente della tendenza comparativa della Corte. La stessa dà rilievo da un lato ad una serie di documenti adottati in seno al Consiglio d'Europa, dall'altro ad alcune disposizioni di altri trattati internazionali, in materia di divieto di discriminazione fondata sul sesso. Come l'art. 3, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del dicembre 1966, sebbene non sia stato ratificato dalla Turchia; e, l'art. 16 della Convenzione, sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione, ratificata dalla Turchia con riserva relativa alle disposizioni del codice civile turco inerenti ai rapporti familiari. Soltanto la Turchia, indipendentemente dalla volontà dei coniugi, impone il cognome del marito, quale cognome di famiglia, e prevede che la donna perda automaticamente il cognome da nubile. La Corte si preoccupa di giustificare la sua decisione in relazione al contesto sociale turco tenendo conto delle recenti riforme legislative approvate in Turchia, volte a garantire l'uguaglianza dei coniugi nell'ambito familiare attraverso: la soppressione della figura del capo famiglia, il riconoscimento dell'eguale capacità dei coniugi di rappresentare gli interessi familiari e l'uguale contributo di entrambi nelle decisioni in merito ai figli. La decisione ha gettato così le basi verso un cammino di riforma già intrapreso dalle autorità turche.

Rispetto alla sentenza *Burghartz* si afferma che alla luce della prassi degli Stati membri la protezione dell'unità familiare non verrebbe minacciata dal fatto che i coniugi portino un cognome comune mentre non cambia la ricostruzione della violazione sulla base del principio di non discriminazione.

2. Il principio del margine di apprezzamento. — L'applicazione del principio di non discriminazione in base al sesso lascia un margine di apprezzamento ridotto agli Stati nella disciplina del nome familiare[9].

Se consideriamo la sentenza appena analizzata, *Únal Tekel* del 2004, si evince come la Corte abbia identificato quale sia lo spettro delle soluzioni conformi al parametro convenzionale a disposizione dei contraenti. A ciascun coniuge viene consentito il diritto di conservare il proprio cognome anche dopo il matrimonio laddove sia previsto un cognome di famiglia invece viene lasciata ampia libertà coniugale nel patronimico da adottare.

La discrezionalità dello Stato si esaurisce in quel margine di scelta consentito in concreto dal proprio ordinamento. Più ampia appare la discrezionalità residua lasciata dalla Corte a quegli Stati in cui il diritto al nome è attivato in relazione al solo art. 8 CEDU, quale espressione della vita privata e familiare, a prescindere dall'eguaglianza tra i coniugi.

Il punto di equilibrio viene individuato nella sentenza *Stjerna c. Finlandia*.

2.1. Il caso *Stjerna c. Finlandia* e l'obbligazione positiva. – Nel caso di specie il ricorrente chiedeva alle autorità finlandesi di cambiare il proprio cognome da *Stjerna* a *Tawaststjerna*, adducendo che quest'ultimo fosse il patronimico utilizzato dai suoi antenati svedesi[10]. Aggiungeva peraltro che il cognome *Stjerna*, che risultava essere la scomposizione dell'antico nome familiare, gli procurava degli inconvenienti dovuti dalla difficoltà di pronuncia e di scrittura nella lingua finlandese. Tale richiesta venne respinta per difetto di alcune delle condizioni richieste dalla legislazione per la modificazione del cognome. In primis, il ricorrente non era riuscito a dimostrare una effettiva connessione genealogica tra la sua famiglia e quella dei *Tawaststjerna*; in secundis gli inconvenienti lamentati dal ricorrente non vennero giudicati così gravi da consentire il cambiamento del cognome. Il ragionamento della Corte è basato sull'obbligazione positiva[11], cioè sull'ampiezza dell'obbligo ricadente sulle autorità nazionali di consentire un cambiamento del cognome. La Corte riconosce la conformità alla Convenzione di legislazioni che prevedono condizioni al cambiamento del nome, sottolineando nel caso specifico l'omogeneità degli ordinamenti nazionali e l'ampiezza della discrezionalità statale. La Corte, in vista della mancanza di una convergenza tra i sistemi nazionali sul contenuto delle richieste ex lege per il mutamento del cognome, desume che gli Stati godano di un vasto margine di apprezzamento.

Nella sentenza appena citata assume rilevanza il punto di equilibrio che si trae dal grado di importanza e dall'obbligazione positiva. Non avendo il ricorrente esposto ragioni sufficienti da risultare lesive del rispetto della vita privata, insita nell'art. 8, 1° comma CEDU, non trova applicazione il principio di obbligazione positiva, il quale impone agli Stati contraenti di rendere effettivo il godimento dei diritti convenzionali. Il grado di importanza della lesione diventa, invece, il motivo portante della sentenza *Guillot c. Francia* del 1996.

2.2. Il caso *Guillot c. Francia* e il grado di importanza. – Nel caso *Guillot c. Francia*[12] viene affrontato per la prima volta un ulteriore profilo relativo al diritto al nome, ossia la scelta da parte dei genitori del nome da dare al proprio figlio. I coniugi *Guillot* volevano adottare il nome *Fleur de Marie*, per la propria pargola, tratto dal romanzo "I misteri di Parigi". L'ufficiale dello stato civile rifiutò l'iscrizione di tale nome in quanto non contemplato in alcun calendario. Tale rifiuto fu confermato dai giudici interni aditi, i quali però ammisero la possibilità per i genitori di attribuire il nome di *Fleur-Marie*, unendo i due nomi. In questo caso la scelta del nome proprio dei figli attiene alla sfera intima delle scelte personali. La Corte riconoscendo la limitazione della libertà di scelta posta ai genitori e ammettendo le eventuali complicazioni derivanti da un'utilizzazione nell'uso comune del nome di *Fleur de Marie* seppur registrata come *Fleur-Marie* non ritenne che gli inconvenienti denunciati fossero sufficienti per invocare il mancato rispetto della vita privata, ai sensi dell'art. 8, 1° comma CEDU.

La Corte riconosce agli Stati un ampio margine di discrezionalità nella disciplina dei nomi e cognomi delle persone soggette alla loro autorità, il quale si fonda sulle divergenze tra le legislazioni e prassi interne.

2.3. Il caso *Johansson C. Finlandia* e la tutela dell'identità linguistica. – Seppur attinente alla scelta del nome del figlio da parte dei genitori la Corte in tale sentenza giunge ad una conclusione diversa. Le autorità svedesi si rifiutarono di iscrivere nel registro degli atti civili il nome proprio di Axl [13]. Essendo un nome straniero non apparteneva ai nomi utilizzati in Finlandia. La Corte accolse il ricorso in virtù del fatto che risultava dagli atti di causa che altri quattro bambini fossero già iscritti con quel nome, per cui risultava contraddittoria la condotta delle autorità interne. Il Governo Finlandese sostenne che la prassi di attribuzione dei nomi è strettamente legata alle radici culturali e linguistiche di ogni Stato e, in un'area linguistica limitata come quella finlandese, occorre mantenere una disciplina peculiare sull'attribuzione dei nomi che protegga la specificità linguistica della popolazione. La Corte ritiene legittima la tutela d'identità linguistica e riconosce che il bilanciamento con il margine di apprezzamento debba tener conto del superiore interesse del bambino affinché non gli venga attribuito un nome ridicolo. Sulla base di tali posizioni rileva la contraddittorietà della condotta delle autorità competenti, le quali avevano consentito in altri casi l'iscrizione di un nome identico a quello contestato. In conclusione, la Corte di Strasburgo ha enucleato, all'interno dell'art. 8 della Convenzione, il diritto al nome volto a consentire il mantenimento del proprio cognome, quale espressione dell'identità personale e del legame familiare.

Le sentenze analizzate mostrano la propensione della Corte di Strasburgo verso la dottrina del margine di apprezzamento tenendo conto di parametri come le obbligazioni, le quali ricadono sugli Stati per dare attuazione al diritto in esame; le misure in concreto per dare attuazione alle obbligazioni e, infine, la concreta messa in opera e la funzionalità delle misure nazionali di attuazione. In materia di diritto al nome, così come per l'integrità fisica e psichica, di identità sessuale, di orientamento sessuale, la Corte non giustifica l'identificazione di un nuovo profilo rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU. Parte della dottrina individua un'interpretazione costruttiva.

Difatti la Corte giunge alla qualificazione di un nuovo profilo inerente alla vita privata e familiare, attraverso una propria interpretazione ricostruttiva del parametro scissa da ogni collegamento con il contesto normativo e sociale degli ordinamenti nazionali.

Appare lapalissiano che l'esistenza dei numerosi diritti che costellano la tutela della vita privata e familiare siano il frutto di una deduzione logico-sistematica della Corte.

E' nella ricettività della Corte, verso istanze provenienti da ordinamenti nazionali, che si colloca il margine di apprezzamento. Tale principio delinea una linea di confine tra le norme volte al fine di garantire l'uniformità del diritto tra gli Stati membri e le norme i cui contenuti sono lasciati alla libertà di ciascun Stato modellate a misura dell'ordinamento di appartenenza.

3. Il differente approccio della Corte di giustizia e della Corte di Strasburgo. – L'elemento che accomuna le due Corti è la mancanza di un'attribuzione classica, in ambito nazionale, per la non trasmissibilità ai figli del nome della madre.

La Corte europea rifiuta tale argomento in merito all'obbligo della moglie di assumere il cognome del marito anche laddove la legge preveda la possibilità di aggiungere il nome della moglie a quello del marito. L'unità familiare può manifestarsi parimenti con la scelta del solo nome della moglie o di un nome composto da entrambi i coniugi. Tale principio fu ribadito nella sentenza *Burgharts* così come nella sentenza *Únal Tekeli*, precedentemente analizzate, nelle quali la Corte precisa che l'unità di famiglia può essere preservata e consolidata anche nel caso in cui una coppia scelga di non portare un nome di famiglia. Non è, dunque, un presupposto necessario per esternare l'appartenenza ad una medesima famiglia.

Il principio dell'unità familiare meriterebbe una più attenta considerazione soprattutto con riguardo al nome portato da fratelli e sorelle. Se non sussiste un'impellente necessità che il nome portato dalla moglie sia lo stesso di quello portato dal marito ciò che appare evidente e necessario è, semmai, l'imperativo del medesimo nome ai fratelli nati dai medesimi genitori. Indifferente al principio dell'unità familiare con riguardo al nome pare sia anche la Corte europea dei diritti dell'uomo[14].

Il differente approccio e le diverse posizioni della Corte di Giustizia e della Corte di Strasburgo Corti in relazione al diritto in oggetto suscitano delle perplessità quando vengono decisi in modo differente casi uguali o analoghi.

Nel caso Grunkin Paul, la Corte di giustizia ha ritenuto irrilevanti le considerazioni amministrative che seppur legittime apparivano sproporzionate.

3.1. Il caso Grunkin Paul. – Nel caso Grunkin Paul[15] il collegamento al diritto dell'UE è dato dalla residenza di un figlio in uno Stato membro diverso da quello di origine dei genitori. I signori Grunkin-Paul, di origine tedesca, avevano registrato il figlio, nato in Danimarca, con il doppio cognome, secondo l'ordinamento danese; successivamente, avevano avanzato richiesta in Germania di registrare il figlio con il medesimo cognome, ma tale richiesta venne rifiutata. Secondo il diritto internazionale privato tedesco, il cognome di una persona è disciplinato dalla legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza e il diritto tedesco non prevede il doppio cognome ma, semmai, la facoltà del genitore del figlio nato fuori dal territorio tedesco di scegliere il cognome. Il giudice tedesco aveva presentato un ricorso pregiudiziale alla Corte affinché valutasse se la normativa vigente in Germania fosse conforme agli artt. 12 e 18 TCE. Quest'ultima si è dichiarata incompetente a risolvere la questione, in quanto l'organo remittente ai sensi dell'art. 234 TCE, non era qualificabile alla stregua di un giudice, in quanto, svolgeva funzioni di carattere amministrativo. Di seguito, i Signori Grunkin presentarono ricorso al giudice competente di ordinare all'Ufficio dello stato civile di registrare il figlio con il doppio cognome. La Corte, nel caso di specie, non doveva scegliere tra le norme dell'ordinamento danese e quelle tedesche e, quindi i due criteri di collegamento residenza e cittadinanza ma valutare semmai il mancato riconoscimento di un nome alla luce del diritto comunitario. Difatti, a differenza del caso Garcia Avello, i giudici di Lussemburgo hanno ritenuto che non fosse configurabile una violazione del principio di non discriminazione, sulla base della nazionalità, in quanto sia il bambino che i genitori possedevano la sola cittadinanza tedesca. La ratio dei giudici della Corte era incentrata invece sul rapporto tra la cittadinanza dell'UE e il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Pertanto, essere titolari di un cognome diverso da quello già attribuito e registrato in un altro Stato membro ostacolerebbe il diritto sancito all'art. 18 TCE (libertà di circolazione e soggiorno). In entrambe le pronunce si è evidenziato la necessità per uno Stato membro di riconoscere i modelli giuridici di altri Stati membri laddove il mancato riconoscimento potesse creare ripercussioni sull'integrazione dei cittadini con conseguente limitazione della libera circolazione delle persone. In caso di mancata armonizzazione delle legislazioni nazionali si effettua il rinvio al principio del mutuo riconoscimento diretto a proteggere il processo di integrazione europea.

Nel caso appena illustrato, la Corte ha valutato la coerenza del sistema e se il regime del nome sia una regola assoluta o se siano presenti negli ordinamenti delle eccezioni con riguardo a fattispecie particolari. Una diversa valutazione delle medesime considerazioni ha condotto le due Corti a risultati paralleli nelle sentenze Grunkin Paul e Heidecker Tiemann.

In entrambe, l'oggetto del contendere riguarda un minore di nazionalità tedesca nato in un ordinamento che consente l'attribuzione del nome del padre e della madre al quale le autorità tedesche rifiutavano il

riconoscimento del nome. Per la Corte di giustizia, la norma nazionale è illegittima per contrasto con l'art. 18 CE, (art. 20, comma 2, lett. a, TFUE), mentre è legittima per la Corte europea. Un secondo ordine di considerazioni attiene agli Stati che fanno leva sull'esigenza di tutelare le particolarità grammaticali, fonetiche o grafiche della lingua nazionale. Si fa riferimento al caso *Mentzen alias Mencena c. Lettonia*[16].

A fronte della richiesta di una cittadina lettone, moglie di un cittadino tedesco, di mantenere la grafia originaria del nome del marito senza che fosse trasposto nella grafia lettone, il governo lettone ha cercato di far valere le esigenze connesse alla salvaguardia dell'integrità della lingua lettone. La Corte europea ritenne tale restrizione giustificata da un fine legittimo quale è la conservazione della lingua lettone e l'esigenza di salvaguardare lo Stato democratico.

Diversa è la posizione della Corte di giustizia nel caso *Konstantinidis*, la quale aveva dichiarato illegittima la pretesa tedesca di trascrivere il nome di un cittadino greco con una grafia che ne avrebbe alterato la pronuncia. Dato che il cittadino greco, nell'esercizio della propria libertà di stabilimento, svolgeva un'attività economica in Germania, la Corte ha ritenuto che la pretesa tedesca fosse di ostacolo all'esercizio del diritto di stabilimento di cui all'art. 52 Trattato CEE.

Delicata appare la soluzione della Corte nel caso *Runevič-Vardyn*[17] che risulta essere parallelo a quello *Mentzen*. Anche in questo caso si tratta della traslitterazione del nome di famiglia di una cittadina lituana, acquisito a seguito del suo matrimonio con un cittadino di altra nazionalità.

Come dovrebbe essere giustificata l'antinomia delle due giurisdizioni.

In primis le due Corti usano basi giuridiche differenti e operano in ordinamenti diversi sotto vari profili, pertanto il fatto che giungano a risultati differenti non deve sorprendere. Nonostante i vari sforzi di coordinamento strutturale insito nell'art. 6, comma 2, TUE, è auspicabile che ciascuna Corte tenga inadeguata considerazione la posizione e le motivazioni dell'altra.

Ciò che lascia semmai perplessi è che nel bilanciamento dei diversi valori il diritto all'identità personale appaia meno forte e garantito rispetto a quello della libera circolazione dei cittadini europei. Difatti, una norma nazionale illegittima può essere fatta valere più facilmente quando sia qualificabile in termini di ostacolo alla libera circolazione di quando si lamenti il pregiudizio alla identità personale di un soggetto.

Le due Corti danno un peso differente anche al diritto al nome dell'individuo.

Entrambe danno rilievo non tanto alla portata del nome quanto alle conseguenze della sua violazione. La Corte di giustizia ritiene che il fatto di portare nomi diversi in Stati diversi costituisca un ostacolo alla libera circolazione di un cittadino mentre la Corte europea tende a sminuire i disagi e le difficoltà che possono sorgere nella vita quotidiana. Il diritto al nome costituisce un diritto fondamentale dell'individuo. Nella ricostruzione della Corte europea dei diritti dell'uomo esso include il diritto alla continuità transnazionale dello status nominis. Diversamente, nella giurisprudenza della Corte di giustizia, il diritto al nome, come corollario della libertà di circolazione del cittadino dell'Unione, si avvale di un altro aspetto peculiare, ossia il diritto alla continuità del nome. Il diritto al nome incide sul diritto internazionale privato degli Stati membri garantendo l'uniforme configurazione dello status nominis nello spazio giuridico europeo. Il principio di unicità di status di cittadino dell'Unione diviene forza conformatrice dei sistemi internazional-privatistici degli Stati membri.

4. Considerazioni conclusive. –Non esiste nell'ordinamento italiano, né nelle disposizioni del diritto internazionale privato, né tantomeno nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, una specifica norma che contempli il diritto al nome. Ciò non determina una mancanza di tutela a fronte di questa lacuna

ravvisabile nel contesto giuridico europeo. Nell'ordinamento nazionale italiano tale riconoscimento lo si ricava dagli artt. 6, 7, 8, 9, c.c nei quali si ravvisa la capacità giuridica di essere titolari del nome spettante ad ogni individuo, la possibilità di essere identificati attraverso un nome, costituito dal nome in senso stretto e dal cognome e il riconoscimento della tutela accordata dalle norme civilistiche.

La legge di riforma del diritto internazionale privato, esattamente, la n. 218 del 1995, invece, permette di individuare quella tutela accordata al diritto al nome, insito nei diritti della personalità, utilizzando come parametro la nazionalità. Difatti, l'art. 24 della legge citata stabilisce che l'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto (...). Un forte impatto nella regolamentazione del diritto al nome, a livello internazional-privatistico, è dato dalla Convenzione di Monaco del 1980, volta a garantire una certa uniformità della disciplina e continuità del nome, introducendo un aspetto peculiare quale la cittadinanza.

Seppur non costituisca un parametro assoluto, la cittadinanza, rappresenta, quanto meno, uno dei criteri cardine attraverso cui individuare la legge applicabile al caso di specie.

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, invece, accorda tutela al diritto considerato, operando un'interpretazione estensiva dell'art. 8 CEDU in cui si stabilisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. La giurisprudenza della Corte non ha mai esaustivamente affermato cosa si intendesse per diritti della personalità nel cui ambito di azione si ricollega il diritto al nome. Quest'ultimo è stato definito, dalla Corte di Strasburgo, in varie pronunce, come un diritto a conservare un segno che identifica l'individuo in quel dato contesto in cui si estrinsecano la sua personalità e le sue relazioni sociali. Il riconoscimento e la tutela accordata al diritto al nome, oggetto del presente elaborato, in mancanza di una normativa ad hoc, trova attuazione attraverso un'opera di interpretazione estensiva delle norme preesistenti nell'ordinamento considerato nonché di quelle a carattere europeo se poniamo l'attenzione all'art. 8 CEDU cui tale diritto al nome viene compreso.

Alla luce delle considerazioni svolte e della casistica ivi riportata possiamo concludere che seppur un essere umano possa compiere delle azioni ignobili per le quali viene prevista una sanzione volta a restringere un proprio diritto o libertà, come ad esempio, la detenzione in carcere, quale limitazione della libertà personale, certamente non potrà mai esserci come sanzione la limitazione o esclusione del diritto al nome.

Pertanto, nessuno potrà privarci di quel elemento distintivo che ci permette di essere riconosciuti nelle relazioni familiari, sociali e professionali, che acquisiamo al momento della nascita e che risulta essere vita natural durante il proprio principale mezzo di identificazione.

Per approfondimenti: Trattato di diritto internazionale, Focarelli Carlo, Utet Giuridica, 2015.
(Fonte Altalex, 3 novembre 2015. Articolo di Luisa Russo)

[1] L. Lenti, Nome e cognome, in Digesto, sezione civile, vol. XII, Utet, 1995, p. 136. Tuttavia il nome non rappresenta l'unico mezzo identificato di una persona. Vi sono altri elementi meno percettibili nell'immediatezza come ad esempio il genoma personale, inteso come l'insieme delle informazioni genetiche, dal punto di vista biologico. Vi sono anche i connotati morfologici che determinati dal genoma e in concorso con fattori ambientali sono soggetti a continui mutamenti. I due elementi appena analizzati definiscono però un dato fisico naturale attraverso il quale possiamo distinguere un determinato corpo umano da un altro mentre il nome è espressione di un dato sociale.

[2] N. Coviello, in Manuale di diritto civile italiano, a cura di P. Perlingieri, Napoli, 1992, p. 170.

[3] Corte Costituzionale, 23 luglio 1996, n. 297 in www.giappichelli.it.

[4]P. Fois, L'informazione e i diritti della persona nell'ordinamento internazionale, in L'informazione e i diritti della persona, p. 309 ss. Seppur l'espressione diritti della persona non ricorra negli accordi internazionali è agevole rilevare come i diritti, che secondo l'ordinamento interno rientrano in questa categoria, ricevano esplicito riconoscimento anche in quello internazionale. Ricordiamo: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950. Il Patto internazionale del 1966, ratificato in Italia con la legge n. 881 del 1977 contiene numerose disposizioni dedicate ai diritti della persona. In particolare, l'art. 17 stabilisce che nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa e nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione. L'art. 8, invece, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata in Italia con la Legge n. 848 del 1955 sancisce che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Nessuno degli articoli menzionati però elencano in modo esplicito i vari diritti della persona.

[5]V.Z. Zencovich, Commento all'art. 8, in S. Bartole B. – G. Conforti – G. Raimondi, Commentario europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, p. 307 ss.

[6] Il tema relativo al diritto al nome è stato oggetto di una serie di sentenze della Corte di giustizia tese ad accertare quando il diritto al nome costituisce un elemento determinante per l'affermazione della personalità. Pensiamo al caso Konstantinidis, la Corte di giustizia fu chiamata a interpretare l'art. 52 CE (attuale art. 42 CE), norma che, in materia di stabilimento, obbliga gli Stati membri ad equiparare i cittadini degli altri Stati membri ai propri cittadini, vietando ogni discriminazione sulla base della nazionalità. Nel corso della causa, la Commissione, in relazione alla tutela del diritto del nome, fece esplicito riferimento agli artt. 5 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Seppur non esista uno specifico articolo relativo al diritto al nome si evidenziava che non è corretto affermare che il trattamento riservato dalle autorità tedesche al signor Konstantinidis fosse necessariamente conforme alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ciò perché tale convenzione non contiene disposizioni che riconoscano il diritto della persona al nome o che proteggano la sua integrità morale. Difatti, proprio un'interpretazione estensiva dell'art. 8 della Convenzione porta a sostenere che la Convenzione stessa protegge indubbiamente il diritto della persona ad opporsi a ingerenze ingiustificate relative al suo nome. In un altro caso, attinente al principio dell'immutabilità del cognome, la Corte affermava che il divieto di discriminazione sulla base della nazionalità e la cittadinanza europea ostano a che l'autorità amministrativa di uno Stato membro respinga una domanda di cambiamento del cognome per figli minorenni residenti in questo Stato e, in possesso della doppia cittadinanza, dello stesso Stato e di un altro Stato membro allorché la domanda è volta a far sì che i detti figli possano portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato membro. Vedi A. Lang, Problemi di traslitterazione del nome di fronte alle Corti europee: I casi Konstantinidis e Mentzen, in Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo, p. 139 ss. Sul punto v. Corte giust., 30 marzo 1993, C-168/91, Konstantinidis, in Raccolta, 1993, I, p. 1191 e ss. Sul punto si veda anche il contributo di M. Orlandi Il diritto del minore alla registrazione, al nome, ad acquisire una cittadinanza, a conoscere i propri genitori e ad essere allevato da essi, nella Convenzione sui diritti del fanciullo e nella legislazione italiana in A. Beghe Loretta (a cura di), La tutela internazionale dei diritti del fanciullo, Padova, 1995.

[7] L'interpretazione della Corte nega che l'art. 8 CEDU garantisca un diritto positivo a cambiare il nome di famiglia e a scegliere liberamente il nome di battesimo dei propri figli. L'ambito di applicazione dell'art. 8 sembra limitato ai casi in cui sia lo Stato a pretendere una modifica di un nome già attribuito ad un individuo. Seppur tale pretesa integra un'ingerenza nella vita privata e familiare di un individuo e dunque una violazione dell'art. 8, CEDU, la Corte in varie pronunce ha chiarito che la norma non attribuisce il diritto, a ciascun individuo, di ottenere dallo Stato una modifica del proprio nome. Sul punto si veda C.

Honorati, *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, 2010, p. 16 ss.

[8] L. Tomasi Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti fondamentali, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, Padova, p. 115 e ss. I casi *Burgharts* e *Únal Tekeli* si riferiscono al cognome degli sposi dopo aver contratto matrimonio. In essi il diritto al nome è correlato al profilo della parità di trattamento tra i coniugi nel contesto familiare. I casi *Stjerna*, *Guillot* e *Johansson*, invece, sono trattati dalla Corte, alla luce dell'articolo 8. Il caso *Stjerna* concerne i requisiti previsti dalla legislazione svedese per il mutamento del cognome. I casi *Guillot* e *Johansson* riguardano la scelta del nome proprio del figlio da parte dei genitori.

[9] Sul principio del margine di apprezzamento quale strumento di garanzia per la tutela dei propri interessi degli Stati contraenti alla Convenzione si veda M. Lugato, *Riflessioni sulla base giuridica del margine di apprezzamento statale nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2012, 2/3, p. 359 ss.; Y. Arai-Takahashi, *The defensibility of the margin of appreciation doctrine in the ECHR: value-pluralism in the European integration*, in *Revue Européenne de Droit Public*, 2001.

[10] Corte EDU, 25 novembre 1994, n. 18131/91, *Stjerna c. Finlandia*.

[11] La Corte ricorre spesso al concetto di obbligazione positiva per imporre allo Stato convenuto una condotta o l'adozione di una misura specifica, al fine di garantire il godimento in concreto del diritto reclamato dal ricorrente ai sensi dell'art. 8. Le azioni positive ai sensi del secondo comma dell'art. 8 vengono così definite ingerenze nella sfera giuridica tutelata e sono ammesse laddove sorrette dalle condizioni predisposte per legge. Per cui l'eventuale violazione deriva dal mancato adempimento dell'obbligo imposto dalla Convenzione. Il primo riconoscimento dell'esistenza di obbligazioni positive da parte della Convenzione si deve alla sentenza *Airey*, sul diritto di accesso ad un tribunale.

[12] Corte EDU, 24 ottobre 1996, n. 22500/93, *Guillot c. Francia*.

[13] Corte EDU, 6 settembre 2007, n. 10163/02, *Johansson c. Finlandia*.

[14] Corte EDU, 6 maggio 2008, n. 3357202, *von Rehlingen c. Germania*. Difatti, nel caso *von Rehlingen*, relativo a due genitori tedeschi che chiedevano la registrazione dei figli con il nome composto dal nome del padre e della madre, la Corte si limita a prendere in considerazione che "the applicant children's younger siblings bear a compound name but are neither born, nor registered in the birth register in Germany". Lo stesso dicasi nella decisione della Corte EDU, 20 febbraio 2007, n. 15846/03, *Alekseyeva c. Russia*, dove una nonna, tutrice di tre nipoti, figli della stessa madre ma di padri differenti, interrogava la Corte lamentando il rifiuto delle autorità russe di attribuire alle bambine un patronimico comune. La Corte riteneva inammissibile la richiesta in virtù del fatto che data la giovane età delle ricorrenti l'esigenza di esprimere l'appartenenza ad una medesima famiglia poteva essere tutelata dal comune nome di famiglia, nel momento in cui il patronimico assumeva importanza come segno distintivo solo in età successiva.

[15] In *Revue critique de Droit International Privé*, Dalloz, 2009, n. 1 Janvier-Mars, 2009, Trim. p. 81 ss.

[16] Nel caso *Mentzen*, la Corte di Strasburgo si è pronunciata su un caso di trasformazione del cognome per adattarlo alle esigenze fonetiche e grammaticali proprie dello Stato ospite. I paesi coinvolti Germania e Lettonia usando lo stesso alfabeto non portano alla traslitterazione del nome semmai alla trasformazione dello stesso. La Lettonia prescrive che il nome debba essere adattato graficamente alla pronuncia quando contiene lettere che non corrispondono foneticamente a quelle dell'alfabeto lettone. Il nome della ricorrente veniva così trasformato da *Mentzen* in *Mencena*. Il ricorso alla Corte di Strasburgo è basato sull'art. 8 CEDU in cui la ricorrente sostiene che, l'alterazione del suo nome costituisca un'interferenza indebita e ingiustificata. Lo Stato convenuto afferma, invece, che tale interferenza sia giustificata propria sulla base dell'art. 8 citato. Ad ogni modo, una eventuale interferenza può essere conforme alla CEDU, se prevista per legge. Emergono tre profili di risoluzione della controversia. Secondo l'interferenza prevista dalla legge, le parti non sono in disaccordo atteso che la legislazione nazionale contiene un'ampia disciplina circa l'uso della lingua lettone e della trasformazione dei nomi e cognomi stranieri per adattarli alle peculiarità fonetiche e grammaticali lettoni. Nel secondo profilo, relativo all'obiettivo legittimo, la Lettonia

afferma che la lingua lettone è parlata solo in Lettonia e che la stessa risulta essere oggetto di protezione, in quanto risalente al XVI secolo, al fine di non perdere le sue peculiarità. Nell'ultimo profilo, che attiene alla proporzionalità rispetto allo scopo perseguito, la Corte conclude che il bilanciamento dei diversi interessi gioco è stato condotto nel caso di specie. Atteso ciò, il passaporto della ricorrente contiene la versione originale del cognome tale da essere definita equivalente a quella adattata; dall'altro canto la ricorrente non ha dimostrato, invece, che il cognome, così trasformato, potesse essere causa di difficoltà come: impedimento dell'esercizio di diritti politici, sociali, economici, né alcun Stato terzo ha negato alla stesso l'ingresso o il soggiorno a causa del nome. Per questi motivi, la Corte, giudica il ricorso manifestamente irricevibile.

[17] Nel caso *Runevič-Vardyn* una cittadina lituana di origine polacca, chiedeva che il nome originario attribuitole dai genitori polacchi "Malgorzata Runiewicz" fosse trasposto nei registri lituani, con le lettere dell'ortografia lituana. A seguito del suo matrimonio, con un cittadino polacco, dove venne modificato il suo cognome da Vardyn a Wardyn chiese all'ufficiale dello stato civile lituano di rettificare i suoi dati restituendole la sua identità insita nel nome "Malgorzata Runiewicz Vardyn". A seguito del rifiuto da parte dell'autorità amministrativa, la ricorrente, si rivolse al giudice, che a sua volta, investiva la Corte di giustizia prospettando tre profili di illegittimità. Ad un primo profilo di discriminazione basata sulla nazionalità segue la violazione della libera circolazione fatta valere in relazione alla posizione giuridica del marito e, per ultimo un profilo di discriminazione indiretta della moglie basato sull'origine etnica della ricorrente, esattamente cittadina lituana di origine polacca. La Corte, innanzitutto, chiarisce che la direttiva 2000/43/CE, la quale, attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, non trova applicazione alla situazione dei coniugi Wardyn in quanto il suo ambito di applicazione non ricomprende una normativa nazionale relativa alla registrazione dei nomi e dei cognomi negli atti di stato civile. In merito alle disposizioni del Trattato attinenti alla cittadinanza dell'Unione, la Corte, ricorda che sebbene le regole relative alla registrazione negli atti di stato civile del cognome e del nome di una persona, rientrano nella competenza degli Stati membri, quest'ultimi debbono rispettare il diritto comunitario, in merito alla libertà di circolazione e di soggiorno sancita all'art. 18 TCE. Prosegue la Corte adducendo che il nome e il cognome di una persona, quali elementi costitutivi dell'identità personale e della vita privata, sono tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Secondo la Corte quando un cittadino dell'Unione si sposta in un altro Stato membro e ivi vi contrae matrimonio con un cittadino di tale altro Stato, il fatto che il suo nome e cognome possano essere modificati e registrati negli atti di stato civile dello Stato membro di origine, esclusivamente nei caratteri della lingua del menzionato Stato membro, non può costituire un trattamento meno favorevole di quello di cui beneficiava prima di fare uso della libera circolazione delle persone. Pertanto, la mancanza di tale diritto non è tale da scoraggiare il cittadino dell'Unione dall'esercizio dei diritti di circolazione garantiti dal Trattato e, sotto questo profilo, non costituisce una restrizione. In merito alla domanda dei coniugi di modificare l'aggiunta, nel certificato di matrimonio lituano, del cognome del sig. Wardyn al cognome da non coniugata della moglie (ossia «Wardyn» invece che «Vardyn»), la Corte non esclude che il diniego di tale modifica potrebbe generare inconvenienti per gli interessati. Detto diniego deve essere tale da generare per gli interessati "seri inconvenienti" di ordine amministrativo, professionale e privato. Sarebbe compito del giudice nazionale stabilire se tale diniego possa generare per gli interessati inconvenienti del genere e se così fosse, si tratterebbe di una restrizione alle libertà riconosciute dal Trattato a ogni cittadino dell'Unione. Spetta, parimenti al giudice nazionale determinare, in siffatte circostanze, se tale diniego rispetti il giusto equilibrio fra gli interessi in questione, ossia, da un lato, il diritto dei coniugi al rispetto della loro vita privata e familiare e, dall'altro, la legittima tutela da parte dello Stato membro interessato della propria lingua ufficiale nazionale e delle sue tradizioni. Nel caso di specie, la Corte considera che il carattere

sproporzionato del diniego opposto potrebbe eventualmente risultare dalla circostanza che il servizio di stato civile di Vilnius ha registrato il nome di cui trattasi rispettando le regole di grafia polacche in discussione. Relativamente alla domanda del sig. Wardyn diretta ad ottenere che i suoi nomi siano registrati nel certificato di matrimonio lituano in una forma che rispetti le regole di grafia polacche, ossia «Łukasz Paweł» (e non «Lukasz Paweł»), la Corte osserva che la divergenza fra le registrazioni lituana e polacca consiste nell'omissione dei segni diacritici, non utilizzati nella lingua lituana. In proposito, la Corte rileva che i segni diacritici sono spesso omessi in numerose attività della vita quotidiana per ragioni di ordine tecnico e per una persona che non padroneggi una lingua straniera, il significato dei segni diacritici è sovente sconosciuto. È quindi poco probabile che l'omissione di segni del genere possa, di per sé, generare per la persona interessata reali e seri inconvenienti, tali da far sorgere dubbi sulla sua identità e sull'autenticità dei documenti da quest'ultima presentati. La Corte constata di conseguenza che il diniego di modificare il certificato di matrimonio di un cittadino dell'Unione che possiede la cittadinanza di un altro Stato membro, affinché i nomi di detto cittadino siano registrati nel certificato con segni diacritici, quali riportati negli atti di stato civile rilasciati dal suo Stato membro di origine e in una forma che rispetti le regole di grafia della lingua ufficiale nazionale di quest'ultimo Stato, non costituisce una restrizione alle libertà riconosciute dal Trattato a ogni cittadino dell'Unione.